



## Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE  
E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed  
emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e./2022/12

Trasmissione elettronica  
N. prot. 23974 DGSAF  
del 6 ottobre 2022  
in Docspa/PEC

### Alle Regioni e Province Autonome

Assessorati alla Sanità  
Servizi Veterinari

### Agli IZZSS

e p.c

UFFICIO 2 DGSAF

UFFICIO 2 DGISAN

CEA – Torino

ISS – Roma

CSN - IzsTeramo

Alle Associazioni di Categoria

ASSOCARNI

ASSICA

AIIPA

ASSALZOO

UNICEB

ASSOGRASSI

ASSALCO

Carabinieri per la Tutela della Salute

### Oggetto: TSE: Dec.2009/719 e 2007/453 aggiornamenti – Decisione 2022/1377

Ad integrazione delle note prot. n. 28092-24/12/2020 e 10591-29/04/2021 e 27617-19/11/2021, con le quali sono stati definiti gli elementi per la corretta applicazione della sorveglianza TSE ai sensi della Dec. 2009/719 e la rimozione del materiale specifico a rischio (MSR) per i bovini provenienti dai Paesi Terzi quali Serbia (con l'esclusione del Kosovo), e Gran Bretagna (GB) (esclusa l'Irlanda del Nord perché ancora SM), si comunica che a seguito della [Decisione 2022/1377](#) che modifica la Dec 2007/453, **la Francia è stata riammessa nell'elenco dei Paesi UE a rischio Trascurabile.**

Ad oggi, solo la Grecia resta ancora sotto lo *Status* di Paese a rischio controllato per BSE, i cui animali devono essere sottoposti a rimozione del MSR ai sensi del Regolamento (UE) 2015/728 per gli altri si applica il Reg. (UE) 2015/1162.

Si ricorda che ai sensi della Decisione 2009/719 gli unici Stati Membri non ancora autorizzati a rivedere il proprio programma di sorveglianza sono la Romania e la Bulgaria i cui bovini necessitano di essere sottoposti a test a partire dai 30 mesi se regolarmente macellati in Italia, dai 24 mesi in su, se appartenenti alla categoria a rischio (morti, macellati *d'urgenza o in differita*).

Si ringrazia e si rimane a disposizione per ogni chiarimento.



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pierdavide Lecchini

*\*F.to Pierdavide Lecchini*

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio: Dott. Luigi Ruocco – [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) - [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it) tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott.ssa Maria Gabriella Perrotta [mg.perrotta@sanita.it](mailto:mg.perrotta@sanita.it) – 06.5994.6938



A livello europeo, tutte le norme che regolano la sorveglianza e la gestione delle TSE, un gruppo di malattie che colpisce il cervello e il sistema nervoso dell'uomo e degli animali con esito invariabilmente fatale, sono state raccolte in un'unica norma, il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, che viene via via emendato in versione consolidata in base all'evoluzione della situazione epidemiologica o alla luce di nuovi progressi scientifici. In particolare, l'Allegato V del Regolamento (CE) n. 999/2001 definisce l'elenco dei materiali specifici a rischio (MSR), ovvero quei tessuti nei quali si concentra il carico infettante - la proteina prionica - la cui sottrazione dalla catena alimentare umana e animale è uno dei fondamenti strategici per l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).

## 1. **Definizione di materiale specifico a rischio [Allegato V - Regolamento (CE) n. 999/2001]**

I seguenti tessuti sono classificati come materiale specifico a rischio se provengono da animali originari di uno Stato membro o di un paese terzo o di una loro regione avente un rischio di BSE controllato o indeterminato:

a) per quanto riguarda i bovini:

i) il cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, nonché il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi;

### ▼M37

ii) la colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi, e.

### ▼M52

iii) le tonsille, gli ultimi quattro metri dell'intestino tenue, il cieco e il mesentero dei bovini di qualunque età;

### ▼M68

b) per quanto riguarda gli ovini e i caprini: il cranio, compresi il cervello e gli occhi, e il midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi o ai quali è spuntato un incisivo permanente.

### ▼M53

## 2. **Requisiti specifici per gli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile**


I tessuti elencati al punto 1, lettera a), punto i) e lettera b), che sono stati ottenuti da animali originari di Stati membri con un rischio di BSE trascurabile sono considerati materiale specifico a rischio (c.d. lista ridotta).

### ▼M55


Per i bovini macellati, ai fini dell'asportazione del MSR, deve essere presa in considerazione la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE dello Stato di origine degli animali sulla base del loro rischio di BSE fissata nell'allegato della [Decisione 2007/453/CE](#)<sup>1</sup> che distingue gli Stati rispettivamente in:

1. Paesi a rischio BSE trascurabile (*negligibile*) per i quali è prevista l'asportazione dei materiali specifici a rischio in modalità "lista ridotta" come da [Reg. \(UE\) 2015/1162](#) e
2. Paesi a rischio controllato o indeterminato<sup>2</sup> per i quali è prevista l'asportazione dei materiali specifici a rischio in modalità "lista completa" come da [Reg. \(UE\) 2015/728](#).

Per gli ovini e i caprini, in attesa di un pronunciamento dell'EFSA sulla valutazione dei rischi al riguardo, la lista dei materiali specifici a rischio è, invece, unica e fa riferimento al [Reg. \(UE\) 2018/969](#).

 BOVINI	Animali la cui origine è in Stati membri o paesi terzi a rischio di BSE controllato o indeterminato	Animali la cui origine è in Stati membri con rischio trascurabile di BSE
	MSR lista completa	MSR lista ridotta
Cranio, esclusa la mandibola e compresi il cervello e gli occhi, degli animali di età superiore ai 12 mesi	MSR	MSR
Midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi	MSR	MSR
Tonsille degli animali di qualunque età	MSR	SOA*
Ultimi quattro metri dell'intestino tenue degli animali di qualunque età	MSR	ALIMENTI E/O SOA*
Mesentero, compreso grasso mesenterico, complesso gangliare mesenterico e nervi mesenterici, degli animali di qualunque età	MSR	ALIMENTI E/O SOA*
Cieco degli animali di qualunque età	MSR	ALIMENTI E/O SOA*
Colonna vertebrale, escluse le vertebre caudali, le apofisi spinose e i processi trasversi delle vertebre cervicali, toraciche e lombari e la cresta sacrale mediana e le ali del sacro, ma inclusi i gangli della radice dorsale dei bovini di età superiore a 30 mesi	MSR	ALIMENTI E/O SOA*

\*Fatto salvo il divieto di utilizzo (*ban*) nella preparazione di mangimi

 OVINI CAPRINI	Animali di qualsiasi origine
	"MSR lista unica"
Cranio, compresi il cervello e gli occhi, degli animali di età superiore ai 12 mesi	MSR
Midollo spinale degli animali di età superiore ai 12 mesi	MSR

<sup>1</sup> Di volta in volta aggiornata in testo consolidato (da ultimo aggiornata dalla [Decisione di esecuzione \(UE\) 2021/1377](#)).

<sup>2</sup> In Europa, ad oggi, resta sotto lo Status di Paese a rischio controllato per BSE la Grecia.

Per la rimozione in modalità “lista ridotta” è necessario verificare che il codice (ISO) identificativo del Paese e le informazioni del documento sanitario di trasporto siano entrambe sempre riferite ad un paese con qualifica sanitaria trascurabile. L’eventuale transito dei bovini originari di un paese a rischio trascurabile in uno o più Stati con rischio non *negligibile* non pregiudica la loro qualifica sanitaria, mentre il soggiorno di tali animali in Stati con rischio non *negligibile* comporta la squalifica sanitaria a livello inferiore con conseguente obbligo di rimozione dei MSR in modalità “lista completa”. Le strutture di macellazione e di sezionamento, che operano la separazione del MSR dal materiale non MSR, dovranno mettere in atto procedure atte a gestire e ad evitare la contaminazione crociata tra i sopracitati tessuti, oltre che garantire la tracciabilità applicativa e documentale per gli stessi “materiali”, secondo quanto indicato nelle Linee Guida di attuazione dell’Allegato V del Regolamento(CE) n. 999/2001.

## TEST SU OBEX

Sorveglianza epidemiologica

Le misure di sorveglianza, di eradicazione negli allevamenti colpiti e la classificazione dei paesi in funzione del rischio BSE, rappresentano i punti salienti per quanto riguarda i principali aspetti di sanità animale. La sorveglianza viene distinta in “passiva” e “attiva”.

Per sorveglianza “passiva” si intende principalmente la notifica da parte di tutti gli operatori del settore di un capo bovino sospetto di malattia (presenza di sintomi neurologici). In caso di denuncia, il veterinario “ufficiale” della ASL è chiamato ad esaminare il capo sospetto che se clinicamente confermato, viene macellato e sottoposto alle prove diagnostiche.

La sorveglianza “attiva” si basa sulla esecuzione di specifici test diagnostici definiti *rapidi* perché in grado di rispondere entro 24-48 ore, su campione di tronco encefalico prelevato da bovini e ovicapri. A differenza di altre patologie, la diagnosi di BSE non può essere effettuata sull’animale ancora in vita (ad esempio tramite esami condotti sul sangue) ma solo dopo l’avvenuta morte dell’animale. La diagnosi infatti si effettua solo sul tronco encefalico (obex) prelevabile solo dopo l’abbattimento o la macellazione del soggetto.



### SORVEGLIANZA ATTIVA - BSE

Per la sorveglianza attiva, ai sensi dell’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 3.1 del Reg. (CE) n. 999/2001 l’esecuzione del test TSE al macello deve riguardare i soggetti:

- A. tutti i bovini nati negli Stati Membri elencati nell’Allegato della Decisione della Commissione 2009/719/CE e s.m.i., di età superiore o uguale a quella prevista da normativa nazionale e comunitaria vigente (ora 48 mesi) soggetti:
  - alla macellazione d’urgenza o che presentano segni di incidenti, gravi problemi fisiologici e funzionali ad un esame *ante mortem* (macellazione differita), quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1, del Reg. (CE) n. 999/2001 e gli animali con segni clinici o sospetti di malattie trasmissibili all’uomo o gli altri animali (sono esclusi gli animali abbattuti nelle campagne di eradicazione),
  - giunti morti [come descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1, del Reg. (CE) n. 999/2001];
- B. tutti i bovini nati al di fuori degli Stati Membri elencati nell’Allegato della Decisione della Commissione 2009/719/CE e s.m.i.<sup>3</sup>:
  - morti, macellati d’urgenza, macellati “in differita” (categoria a rischio) di età superiore o uguale a quella prevista da normativa comunitaria vigente (ora 24 mesi) quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del Reg. (CE) n. 999/2001;
  - regolarmente macellati di età superiore o uguale a quella prevista da normativa comunitaria vigente (ora 30 mesi) quali descritti nell’allegato III, capitolo A, parte I, punti 2.1 e 3.1 del Reg. (CE) n. 999/2001.



### SORVEGLIANZA ATTIVA – SCRAPIE

Per la sorveglianza attiva della scrapie, ai sensi dell’allegato III, capitolo A, parte II, punto 2 del Reg. (CE) n. 999/2001, devono essere prelevati campioni di tronco encefalico di ovini e caprini:

- regolarmente macellati per il consumo umano secondo le indicazioni fornite a livello centrale e regionale di età<sup>4</sup> superiore o uguale a quella prevista da normativa nazionale e comunitaria vigente (ora 18 mesi).
- abbattuti per essere distrutti o macellati in conformità delle disposizioni di cui all’allegato VII, capitolo B, parte 2, punto 2.2.2, lettera b) i) del Reg. (CE) 999/2001, di età superiore o uguale a quella prevista da normativa nazionale e comunitaria vigente (ora 18 mesi).

<sup>3</sup> Paesi Terzi e Stati Membri che non hanno potuto adottare il nuovo sistema di sorveglianza e che risultano pertanto esclusi<sup>3</sup> dall’Allegato della Decisione della Commissione 2009/719/CE e s.m.i..

<sup>4</sup> L’età degli animali viene calcolata in base alla dentizione, a segni evidenti di maturità o ad altre informazioni affidabili.

Tabella 1 riepilogativa test TSE

Specie	Età	Provenienza	Regolarmente macellati	Giunti morti o MSU	Differiti	Macellazione sostitutiva dell'abbattimento a seguito della confermata presenza di una TSE	Sospetto clinico TSE
BOVINI e BUFALINI	Capi >48 mesi	Paesi extra UE e Stati Membri <sup>5</sup> che non hanno potuto adottare il nuovo sistema di sorveglianza		☒	☒		☒
	Capi >24 mesi			☒	☒	☒	
Capi >30 mesi	☒			☒		☒	
OVINI CAPRINI	Capi > 18 mesi		☒ <sup>6</sup>	☒		☒	

Per i bovini provenienti dalla Gran Bretagna e dal Nord d'Irlanda<sup>7</sup> è adottata la modifica in riferimento alla quale si invita a tenere presente lo schema di cui sotto per l'effettuazione del Test per TSE:

Ingrasso o macellazione per consumo umano	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati nell'Irlanda del Nord (NI)		Nessun test in ITALIA
	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati in Inghilterra, Galles, Scozia (GB)	Presente nell'UE (compreso NI) al 31/12/2020	Nessun test in ITALIA
		Importato nell'UE (compreso NI) dal 1/1/2021	Test se ha più di 30 mesi di età

Categoria a rischio: giunti morti o MSU, differiti	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati nell'Irlanda del Nord (NI)		Nessun test in ITALIA
	Bovini/Bufalini provenienti dal Regno Unito nati in Inghilterra, Galles, Scozia (GB)	Presente nell'UE (compreso NI) al 31/12/2020	Test in Italia se ha più di 48 mesi di età
		Importato nell'UE (compreso NI) dal 1/1/2021	Test se ha più di 24 mesi di età

<sup>5</sup> BG - RO

<sup>6</sup> Fino al raggiungimento della quota aziendale assegnata dalla regione.

<sup>7</sup> Nota del Ministero della Salute, prot. n. 27017 del 19.11.2021.

ELENCO AGGIORNATO DI PAESI O REGIONI E LORO QUALIFICA SANITARIA CON RIGUARDO ALLA BSE (Decisione 2007/453/CE - testo consolidato)

<b>A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE</b>		
Stati membri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belgio</li> <li>- Bulgaria</li> <li>- Cechia</li> <li>- Danimarca</li> <li>- Germania</li> <li>- Estonia</li> <li>- Irlanda</li> <li>- Spagna</li> <li>- Francia</li> <li>- Croazia</li> <li>- Italia</li> <li>- Cipro</li> <li>- Lettonia</li> <li>- Lituania</li> <li>- Lussemburgo</li> <li>- Ungheria</li> <li>- Malta</li> <li>- Paesi Bassi</li> <li>- Austria</li> <li>- Polonia</li> <li>- Portogallo</li> <li>- Romania</li> <li>- Slovenia</li> <li>- Slovacchia</li> <li>- Finlandia</li> <li>- Svezia</li> </ul> Regioni di Stati membri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Irlanda del Nord <sup>(*)</sup></li> </ul>	Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Islanda</li> <li>- Liechtenstein</li> <li>- Norvegia</li> <li>- Svizzera</li> </ul>	Paesi terzi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Argentina</li> <li>- Australia</li> <li>- Brasile</li> <li>- Canada</li> <li>- Cile</li> <li>- Colombia</li> <li>- Costa Rica</li> <li>- India</li> <li>- Israele</li> <li>- Giappone</li> <li>- Jersey</li> <li>- Namibia</li> <li>- Nuova Zelanda</li> <li>- Panama</li> <li>- Paraguay</li> <li>- Perù</li> <li>- Serbia escluso Kosovo (*2)</li> <li>- Singapore</li> <li>- Stati Uniti</li> <li>- Uruguay</li> </ul>
<b>B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE (i cui animali devono essere sottoposti a rimozione del MSR ai sensi del Regolamento UE 2015/728)</b>		
Stati membri <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grecia</li> </ul>		Paesi terzi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Messico</li> <li>- Nicaragua</li> <li>- Corea del Sud</li> <li>- Taiwan</li> <li>- Regno Unito (esclusa l'Irlanda del Nord)</li> </ul>
<b>C. Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE</b>		
Paesi o regioni non elencati nelle parti A o B.		

<sup>(\*)</sup> Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.

<sup>(2)</sup> Come indicato all'articolo 135 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ([GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16](#)).»

## Linkografia

### Resolve Veneto:

- [Linee guida per la lotta alle TSE](#)
- [Normativa Regionale – Scrapie](#)
- [Normativa Nazionale – Scrapie e CWD](#)
- [Normativa Comunitaria – Scrapie e CWD](#)
- [Mappa dell'OIE – Scrapie](#)

[Linee Guida di attuazione dell'Allegato V del Regolamento\(CE\) n. 999/2001](#)

[Bovine spongiform encephalopathy \(OIE Terrestrial Manual Online Chapter 3.4.5. version adopted in May 2021\)](#)

